

*Misure PNRR  
– PA DIGITALE  
CONTRIBUTI  
«LUMP SUM»*



***Associazione  
Responsabili  
Finanziari  
Comunali***

## CONTRIBUTI SOGGETTI A REGOLE SEMPLIFICATE

Data la centralità dell'obiettivo connesso alla digitalizzazione nell'ambito del PNRR, tali contributi sono soggetti a regole semplificate, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 241/2021:

- **Assegnazione forfettaria**, riferita al raggiungimento di specifici obiettivi di digitalizzazione, senza effettuare alcun riferimento al Quadro tecnico-economico di spesa;
- **Autonoma rendicontazione su PADigitale 2026**, evitando, almeno per ora, il sistema Regis (se non per i necessari collegamenti con il Cup e il Cig delle forniture)
- **Possibilità di rendicontare interventi già svolti**, purchè siano strettamente inerenti all'obiettivo e contenuti nel Piano della transizione digitale;
- **Esigibilità** quando si attesta il raggiungimento dell'obiettivo

## Assegnazione finanziamento

Applicandosi il sistema forfetario *Lump Sum*, l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi, non attraverso la rendicontazione della spesa e, di conseguenza, l'effettiva assegnazione avviene quando Il Comune attesta il raggiungimento del risultato e la sua regolare esecuzione.

Le entrate relative al finanziamento assegnato **saranno quindi esigibili in base al risultato;**

Trattandosi di contributi ad esigibilità differita non si forma mai Fondo Pluriennale Vincolato, anche perché non è previsto l'acconto. Non si forma cassa vincolata, in genere, perché pur, trattandosi di entrate vincolate, l'incasso è successivo al pagamento.

Le risorse PNRR digitale possono essere utilizzate per la spesa di personale interno al Comune che ha realizzato in economia le attività previste per gli avvisi. Si capitalizza l'operazione in contabilità economico patrimoniale, non serve fare registrazioni in contabilità finanziaria.


## segue ... Assegnazione finanziamento

In base a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del Dl 77/2021, ribadito dalla Faq 48 di Arconet, tutti i contributi PNRR possono essere accertati sulla base del mero provvedimento di assegnazione, senza dover attendere la formale assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'ente erogante.

Questa regola, però, che deroga rispetto al quadro normativo introdotto dal Dlgs 118/2011, che consente all'ente di accertare l'entrata parallelamente all'andamento dei singoli SAL della spesa (punto 3.6, PC n. 4/2), bensì al momento della certificazione dell'obiettivo e ciò può far emergere due distinte situazioni:

- 1) **l'ente ha già sostenuto la spesa negli esercizi precedenti**: il contributo può confluire in un fondo di cui il Responsabile della transizione digitale potrà disporre nel proprio Peg;
- 2) **l'ente deve ancora realizzare gli interventi oggetto di finanziamento**: dovrebbe finanziare le spese necessarie a raggiungere l'obiettivo con risorse proprie nelle annualità in cui il contributo non è ancora esigibile, per poi ottenere una sorta di rimborso delle stesse, con imputazione all'annualità in cui l'obiettivo sarà certificato. Come sopra, le risorse assegnate potranno poi essere impiegate per finanziare altre spese nell'esercizio di rendicontazione.

# Accertamento di entrata



La deroga alla normativa  
fa riflettere sui contenuti della normativa originaria stessa

*Il Comune non può assumere accertamento  
fino all'asseverazione della rendicontazione  
nel Lump Sum*

**Circ. n. 9/2022**

## Riaccertamento dei residui

In fase di riaccertamento dei residui è probabile che il Comune si sia trovato in una di queste situazioni:

A) La spesa era stata impegnata e il servizio regolarmente svolto, liquidato e pagato, ma il progetto non era stato asseverato:

In questo caso il Comune avrà mantenuto l'impegno di spesa ma non avrà potuto registrare l'accertamento di entrata, con un saldo negativo delle partite. L'anno successivo, una volta ricevuta l'asseverazione, l'ente avrà potuto accertare la somma in competenza considerandola non ricorrente;

B) Il procedimento di spesa è iniziato ma non si è concluso:

In questo caso **non era stato possibile formare un FPV** partendo dal finanziamento **Lump Sum**, perché l'accertamento non era registrabile. Si consiglia di reimputare entrata e spesa, salvo eventuali acconti al fornitore che andranno comunque coperti nell'anno;

C) L'iter di spesa contempla solo l'assunzione della **prenotazione di impegno** di spesa, non trasformatasi in impegno alla fine dell'anno:

Non si crea avanzo vincolato, per i motivi di cui sopra. Si reimputa entrata e spesa

## FAQ Arconet n. 48

“Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).

**Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). **Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria** per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).”**

Una volta confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato dette somme possono essere reiscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel rispetto del cronoprogramma di spesa, anche nel caso di enti che chiudano in disavanzo ai sensi dell’art. 15 c. 3 del D. L. 77/2021”

## La definitiva assegnazione dei fondi

L'erogazione e la definitiva assegnazione dei fondi avviene solo a seguito di presentazione dei seguenti documenti, a riprova del conseguimento dell'obiettivo finale e non per singoli stati di avanzamento o per specifiche fatture:

- a. il **certificato di regolare esecuzione** sottoscritto dal RUP;
- b. l'eventuale **check list** compilata secondo le linee guida.
- c. **contratti** con i fornitori;
- d. comunicazione del **rilascio in esercizio** del singolo servizio compilando i Questionari di **Assessment** con lo stato "completato" da parte del Soggetto Attuatore, nel rispetto del **cronoprogramma**, che prevedeva:
  - un periodo di candidatura;
  - un periodo di assegnazione al fornitore dei lavori;
  - un periodo di esecuzione che parte dall'assegnazione al fornitore.



## Trattamento contabile Contributi

Si tratta di Misure *lump sum* e pertanto **l'esigibilità si perfeziona una volta che il progetto è completato**, attestato con Certificato di Regolare Esecuzione e **asseverato**.

Le entrate da PA DIGITALE, pertanto, possono essere accertate solo nell'anno in cui i progetti sono asseverati/validati.

Quindi **senza asseverazione i contributi in entrata non si possono accertare e devono essere reiscritte nell'anno in cui la spesa sarà esigibile (=progetto validato)**.

## Riaccertamento

Si profilano diverse ipotesi (faccio esempi):

1) nel 2024: se 70 entrata e 70 spesa, e nessun impegno; in riaccertamento si sposta reiscrivendo sia spesa sia entrata nel 2025;

2) nel 2024: se 70 entrata e 70 spesa di cui 30 spesa impegnata; in riaccertamento si sposta reiscrivendo 40 di spesa e 40 di entrata nel 2025;

poi nel 2025 si fa variazione di bilancio 2025/2027 mettendo 30 in entrata e 30 spesa (infatti i 30 rimasti nel 2024 sono stati finanziati nel 2024 con entrate indistinte e quindi vanno riscritti nel 2025).

## Trattamento economie su fondi

La FAQ ARCONET n. 48 pubblicata sul sito del MEF RGS che disciplina le modalità di contabilizzazione di detti fondi prevede:

- al punto b) che « **Alla fine dell'esercizio**, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo.»

Quindi **solo se al 31/12 vi sono economie non ancora utilizzate, è necessario far confluire gli importi nell'avanzo vincolato.**

Laddove l'ente beneficiario abbia speso meno dell'assegnazione e **le economie emergano in corso di esercizio, la quota parte ancora disponibile potrà essere immediatamente utilizzata per finalità diverse.**

**E' necessario però tenere conto dei limiti previsti dall'ordinamento contabile: le entrate di parte capitale, in ossequio alle regole generali sugli equilibri, non sono utilizzabili in parte corrente.**

L'art. 27, comma 2-quinquies, del d.l. n. 152/2021, tuttavia, dispone che, per il periodo 2022-2026, si possano *“proporre, nell'ambito dei (...) bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali”*.

È perciò consentito procedere a variazioni compensative tra spese per investimenti in ICT del titolo II per il finanziamento della spesa cloud, inclusi i canoni degli anni successivi non finanziati dall'avviso per la migrazione.

**La variazione consente, per gli anni dal 2022 al 2026, di trasferire risorse dal titolo II al titolo I della spesa, in deroga alla disciplina contabile degli equilibri parziali del bilancio.**

Risulta, perciò, possibile fare fronte ai maggiori canoni in spesa corrente per la migrazione al cloud, compensandoli con i risparmi della spesa per attrezzatura (server e spese correlate).

La norma **non esclude che le disposizioni siano applicabili anche per finanziare le maggiori spese correnti relative ai canoni post-avviamento dei servizi acquisiti con gli altri Avvisi (esperienza del cittadino, notifiche digitali).**

Siffatta conclusione è stata anche confermata per le vie brevi dai funzionari regionali deputati alla certificazione delle misure della PA DIGITALE.

Si ricorda tuttavia che si tratta di entrate non ricorrenti e quindi destinate al finanziamento di spese non ricorrenti.

In sintesi

1. Non è necessario attendere l'approvazione del rendiconto 2024 per utilizzare le economie

2. Le economie possono essere utilizzate per finanziare spese correnti relative a canoni di manutenzione software con le seguenti modalità:

a) se si tratta di economie da passaggio al cloud non sorge alcun problema di natura trattandosi di Titolo I

b) se si tratta di economie da Misure diverse dal passaggio al cloud si applica la norma in deroga di cui all'art. 27, comma 2-quinquies, del d.l. n. 152/2021, solo per il periodo 2022-2026

3. le economie, derivando da entrate non ricorrenti, sono utilizzabili per il finanziamento di spese in conto capitale e spese in conto corrente non ricorrenti, anche non relative a ICT, – senza limite di tempo.